



Handwritten signature

ASET S.p.a.
Via Enrico Mattei, 17
61032 Fano (PU)
P. IVA 01474680418
Tel. 0721 83391 – Fax 0721 830750
Sito internet www.asetservizi.it
E-mail info@cert.asetservizi.it

ACCORDO QUADRO – SETTORI SPECIALI - PER APPALTO TRIENNALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI ACQUA, FOGNATURA E DEPURAZIONE, REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO. COMUNI DI FANO MONDOLFO E MONTEPORZIO.

CUP J56J15000530005 – CIG 6531853F99

FAQ – rev. 00

D1. Il raggruppamento che copre i requisiti SOA di cui al punto 2.3 a) deve essere necessariamente lo stesso (e con le stesse quote di partecipazione) che copre i requisiti di cui al punto 2.3 d.1) (... 35.000 utenze) oppure, trattandosi di requisiti diversi anche dal punto di vista oggettivo, gli operatori economici che li coprono possono essere diversi?

R1. Il requisito di cui al punto 2.3 d1) (35.000 utenze) in caso di RTI concorrente deve essere posseduto secondo le percentuali indicate al medesimo punto (capogruppo 40%, mandanti 10%, fermo il possesso cumulativo del requisito) e trattandosi di requisito diverso rispetto alla qualificazione SOA, può essere posseduto in quote di partecipazione differenti.

D2. Con riferimento al requisito di cui al punto 2.3 d.1), i "servizi di manutenzione sulle reti di distribuzione dell'acqua potabile" ed i "servizi di distribuzione delle reti fognarie" devono essere stati svolti (insieme) nell'ambito dello stesso contratto oppure possono essere contemplati - ai fini della dimostrazione del predetto requisito - contratti che, da una parte, hanno ad oggetto "servizi di manutenzione sulle reti di distribuzione dell'acqua" potabile e, dall'altra, "servizi di distribuzione delle reti fognarie"?

R2. Non necessariamente, ma nel complesso i contratti eseguiti devono "coprire" tutti i requisiti indicati al punto 2.3 d.1), per quanto attiene il n. di utenze finali servite, la durata e le tipologie di servizi svolti (manutenzione, reperibilità e pronto intervento).

D3. Nel bando e nel disciplinare di gara viene richiesto al punto III.2.3) b.1) il seguente requisito di capacità tecnica e professionale: "il possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) classe F in stato di validità con riferimento ai mezzi utilizzati per il servizio, con riferimento minimo ai seguenti codici CER 170504 (terra e

rocce) e 170904 (rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione", mentre nel Capitolato speciale viene richiesto al punto 2.3 lett. A.4.3 (pag. 16) che la Ditta concorrente dichiari, pena l'esclusione: "di essere iscritta all'Albo Gestori Ambientali per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi" si riferisce alla categoria 2-bis così come istituita dall'art. 8) del nuovo Regolamento "Decreto del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" n. 120 del 3 giugno 2014 in vigore dal 7 settembre 2014, si chiede se il seguente requisito, posseduto dalla sottoscritta, e precisamente: **l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella cat. 2-bis (conto proprio)** (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'art. 212, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152) **per le seguenti tipologie di rifiuti 17.01.01, 17.03.02, 17.05.04, 17.09.04**, sia anch'esso requisito idoneo a quanto richiesto da codesta Stazione Appaltante per adempiere al **punto III.2.3) b.1) del bando e disciplinare di gara.**

R3. Con d.m. Ambiente 3 giugno 2014 n. 120 è stato istituito il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. In particolare, l'art. 8, comma 2, del citato d.m. 120/14 dispone che, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta rinviando ad un apposito provvedimento la definizione dei criteri per l'applicazione della citata disposizione.

Sulla base della delibera n. 2 del 16 settembre 2015 del Comitato Nazionale dell'A.N.G.A., come integrata dalla successiva delibera n. 3 del 15 ottobre 2015, è stato precisato che l'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 4 può, compatibilmente con la struttura tecnica e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa risulti essere nuovo produttore, anche i rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l'impresa risulti essere produttore iniziale.

Pertanto, l'iscrizione nella cat. 2-bis per le tipologie di rifiuti 17.05.04 e 17.09.04 costituisce requisito idoneo per la partecipazione alla gara.

D4. Nel bando di gara al punto II.3) "Durata dell'appalto o termine di esecuzione", nel secondo capoverso è citato quanto segue:

Per durata dell'A.Q. si intende il periodo entro il quale Aset SpA potrà rilanciare il confronto competitivo tra gli operatori economici per l'aggiudicazione del singolo affidamento specifico, come previsto del disciplinare di gara. Si richiede se tale frase sia un refuso.

R4. Si tratta di un refuso.

D5. In riferimento alla dimostrazione dei requisiti richiesti al punto 2.3 requisiti di ordine speciale: capacità tecnica del disciplinare di gara, considerato che:

- lo scrivente partecipa quale consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett.b) D.lgs.163/06 indicando per l'esecuzione dei lavori un proprio socio lavoratore;

- l'art. 35 del succitato D.lgs. 163/06 prevede che il possesso dei requisiti relativi alle attrezzature e mezzi d'opera, nonché all'organico possano essere posseduti dalle singole imprese consorziate; chiede di confermare che i seguenti requisiti, rientranti nel predetto punto 2.3, possano essere

dimostrati in capo unicamente al proprio socio esecutore: lettere: b.1), b.2), c.1), c.2), c.3), c.4) c.5), d.2), d.3), d.4)

R5. La legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m.i. definisce la posizione del socio lavoratore nell'impresa cooperativa, in cui il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio medesimo. L'intento della legge è quello di tutelare il socio-lavoratore nella sua duplice condizione di socio (partecipazione concreta alle scelte programmatiche, progettuali e gestionali dell'impresa cooperativa) e di lavoratore (tutela contrattuale, previdenziale e dei diritti sindacali, applicabilità, con qualche deroga, dello statuto dei lavoratori). I soci lavoratori entrano, dunque, nella società cooperativa non a scopo di lucro, ma per fini di mutualità, cioè attraverso una reciprocità di prestazioni, per garantirsi l'occupazione, il lavoro alle migliori condizioni oppure altri vantaggi di natura economico-sociale. Il consorzio di cooperative, di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), d.lgs. 163/06 è legittimato dunque a partecipare alla gara designando in sede d'offerta il socio lavoratore quale soggetto esecutore delle prestazioni. Occorre tuttavia distinguere i soci, persone fisiche, qualificati come lavoratori autonomi, rispetto a quelli organizzati sotto forma imprenditoriale (impresa o società cooperativa). In buona sostanza, non possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprie imprese identiche o affini a quella del consorzio di cooperative cui aderiscono. Chiarita la natura del "socio lavoratore" eventualmente designato dal Consorzio si ritiene che i requisiti di idoneità tecnica prescritti dalla lex specialis di gara possano essere comprovati anche con quelli posseduti dal "socio imprenditore", purché designato quale esecutore delle prestazioni.

D6. Tenuto conto che al punto III.2.4) del bando di gara "I requisiti di cui ai punti c.1), c.2), c.3), c.4), c.5), d.2), d.3) e d.4) dovranno essere posseduti nel loro complesso dal raggruppamento, fermo restando che la capogruppo deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria ..." si chiede se detti requisiti possano essere soddisfatti anche solo dall'impresa Capogruppo/Mandataria.

R6. Tale requisito è stato oggetto di rettifica. Si veda a tale proposito il bando aggiornato.

D7. I requisiti di cui sopra, trattandosi di requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere oggetto di avvalimento ex art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.?

R7. Sì, nel rispetto e secondo le modalità indicate nell'art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

D8. Tenuto conto che oramai la giurisprudenza consolidata (vedasi Adunanza Plenaria del 01/12/2015 n.11) ritiene che per il cosiddetto "subappalto necessario" non vi è obbligo di indicazione del nome dell'impresa subappaltatrice, si chiede conferma che l'impresa concorrente, in possesso della categoria prevalente OG6 IV ma carente della categoria scorporabile OG1 I, possa solo indicare propria volontà di subappaltare le lavorazioni scorporabili " al 100% ad impresa qualificata" senza doverla individuare già in sede di partecipazione alla gara in oggetto.

R8. Tale requisito è stato oggetto di rettifica. Si veda a tale proposito il bando aggiornato.